



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## XI LEGISLATURA

99ª Seduta pubblica – Martedì 13 giugno 2023

Deliberazione n. 62

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE DAL TITOLO: *“MODIFICHE ALL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151 “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ, A NORMA DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53” PER ESTENDERE IL DIRITTO DEL GENITORE DI ASTENERSI DAL LAVORO IN CASO DI MALATTIA DEL FIGLIO FINO ALL'ETÀ DI 14 ANNI”* D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO.  
(Progetto di legge statale n. 18)

### IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta di legge statale d'iniziativa dei consiglieri Finco, Bet, Bisaglia, Cavinato, Centenaro, Cestari, Dolfin, Maino, Michieletto, Rigo, Sandonà, Sponda, Vianello, Zecchinato e Barbisan relativa a *“Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” per estendere il diritto del genitore di astenersi dal lavoro in caso di malattia del figlio fino all'età di 14 anni”*;

UDITA la relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio FINCO, nel testo che segue:

*“Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*con la presente proposta di legge di iniziativa regionale e da trasmettere al Parlamento nazionale, si intende promuovere la modifica del comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” con l'obiettivo di garantire ai genitori dei figli con età tra gli otto e i quattordici anni lo stesso diritto di astensione lavorativa previsto, in caso di malattia del minore, per i genitori con figli tra i tre e gli otto anni.*

*La normativa nazionale vigente, infatti, bipartisce la posizione del genitore a seconda che il figlio abbia meno di tre anni o abbia tra i tre e gli otto anni.*

*Nel primo caso, l'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo sopramenzionato ammette il diritto di astensione lavorativa, alternativo per ciascun genitore, per i periodi corrispondenti alla durata della malattia del figlio, nel secondo caso, all'articolo 47, comma 1, tale diritto alternativo è previsto con il limite di cinque giorni lavorativi all'anno.*

*L'obiettivo è quello di estendere il limite d'età previsto dal comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 151 del 2001 in modo che un minore tra gli otto e i quattordici anni durante la malattia non sia lasciato solo e privo di assistenza.*

*Relativamente alla ragionevolezza di estendere il congedo per malattia dei figli fino a 14 anni, si evidenzia come già l'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito con legge 6 maggio 2021, n. 61, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19, fino al 30 giugno 2021, aveva previsto che, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non potesse essere svolta in modalità agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, potesse astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.*

*Tale misura è stata ripresa dal decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.", convertito con legge 17 dicembre 2021, n. 215, che all'articolo 9, comma 1 stabilisce che: "Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto."*

*Sotto un profilo giuridico si rammenta come già la normativa nazionale riconosca al minore, solo a partire dal quattordicesimo anno di età, il diritto di compiere determinati atti od azioni, quali la capacità di accedere a progetti di lavoro o il preventivo assenso ad essere riconosciuti figli naturali, previsto all'articolo 250 c.c., tali da evidenziarne una seppur limitata indipendenza.*

*In altre parole è solo dal quattordicesimo anno di età che il nostro ordinamento riconosce una limitata autonomia al minore comunque legata fino ai diciott'anni alla responsabilità genitoriale.*

*La presente proposta ha, pertanto, l'obiettivo di una maggior tutela e sostegno della maternità e della paternità al fine di dare una soluzione a quei genitori a cui è precluso il permesso di poter curare ed assistere il proprio figlio, ancora non autosufficiente ma con età superiore ad otto anni, senza dover ricorrere a strumenti quali la richiesta di ferie, snaturandone così la loro natura e finalità.*

*Nel dettaglio l'articolo 1, prevedendo l'aggiunta del comma 2 all'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, garantisce il diritto ai genitori dei figli con età tra i tre e i quattordici anni di astenersi dall'attività lavorativa per cinque giorni annui, in caso di malattia del minore, estendendo il limite d'età di otto anni, previsto dalla vigente normativa, a quattordici anni.*

*L'articolo 2 prevede una norma finanziaria, mutuando soluzioni tecniche già utilizzate dal legislatore statale a fronte di norme di tenore analogo e l'articolo 3 infine definisce la decorrenza dell'efficacia, della legge dal primo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.*

*Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 15 marzo 2023, ha espresso a maggioranza parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.*

*Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta per Salvini Premier (Corsi e Favero), Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro, Giacomini, Vianello, Villanova e Scatto), Lista Veneta Autonomia (Piccinini), Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni (Razzolini con delega di Polato, Pavanetto e Soranzo), Forza Italia Berlusconi – Autonomia per il Veneto (Bozza).”;*

UDITA la relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera *Elena OSTANEL*, nel testo che segue:

*“Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*ringrazio il collega Finco di aver presentato questo progetto di legge perché oggi ci permette di fare una discussione in Aula, come ha detto alla fine della sua relazione, su un tema assolutamente centrale e importante per questo Paese. Io spero che quello che accadrà oggi in quest’Aula sia anche di monito per chi ci governa. Io nei progetti di legge statale ci credo. Anche se effettivamente poi non vengono presi in carico, credo che le Regioni abbiano il compito di spingere lo Stato a fare quello che non ha ancora fatto.*

*Per questo ho preparato con gioia questa correlazione, perché penso sia importante che si faccia un’analisi di quello che gli altri Paesi fanno sul tema della tutela della maternità, ma anche sul congedo parentale e sulla possibilità anche per i padri e i genitori di avere lo stesso compito e carico della madre nel momento in cui nasce un figlio.*

*La proposta che oggi si va a votare, per quanto mi riguarda e per quanto ho potuto vedere, è senz’altro di buon senso, perché permette, come ha detto il collega Finco, di allineare l’età per la quale sono garantiti i giorni di congedo ai genitori a quella che si prevede, ad esempio, per il reato di abbandono del minore, e penso che andare avanti con l’età, come viene proposto da questo progetto di legge, possa essere una buona soluzione.*

*Però, come è stato detto anche nella relazione, il lavoro che è stato fatto da questo progetto di legge statale è poco rispetto a quello che si potrebbe fare ed è per questo che ho proposto degli emendamenti, che spero il relatore vorrà cogliere, per garantire maggiori diritti alle famiglie e, soprattutto, un carico paritario nella cura tra uomo e donna nel momento in cui nasce un figlio.*

*Parliamo spesso, all’interno di questo Paese, di conciliazione vita/lavoro, dell’importanza della cogenitorialità e del calo demografico, però le risposte che la politica si trova a dare, non sono sufficienti, come oggi stiamo vedendo soprattutto in Italia, perché abbiamo un tasso di natalità che è molto più basso rispetto ad altri Paesi europei.*

*Questo non è un caso, perché proverò poi a descrivere cosa fanno anche altri Paesi per permettere che la nascita di un figlio non sia solo a carico della donna, ma possa essere condivisa anche con l’uomo.*

*Tra l’altro - questo andrebbe ricordato - la legge che oggi andiamo a modificare è una legge del 2001, e, con i cambiamenti che la società ha visto e i cambiamenti che la società oggi vede, soprattutto sul tema della genitorialità, probabilmente andrebbe modificata non solo per quanto è stato proposto dal collega, ma proprio per permettere che sia prevista una cura paritaria in ogni famiglia.*

*Alcuni dati. Siamo tra gli ultimi Paesi in Europa per la durata del congedo di paternità, che è stato portato solo nel 2021 a dieci giorni, dai sette precedenti. E questo cambiamento è avvenuto solo perché c'è stata una direttiva europea che ha detto all'Italia che il congedo parentale obbligatorio di sette giorni non era sufficiente rispetto alle direttive europee. Siamo, tra l'altro, tra i peggiori Paesi per durata, come ho già detto, ma anche per retribuzione del congedo parentale, che corrisponde sostanzialmente al 30% dello stipendio, mentre in altri Paesi la durata del congedo parentale arriva anche a due anni e arriva ad avere una retribuzione del 66%.*

*Facciamo degli esempi di altri Paesi, perché penso che - quando parliamo di questi temi - sia importante andare a vedere quei Paesi dove effettivamente il tasso di natalità è alto, e forse è così alto anche perché vi è una parità reale nella possibilità di curare i propri figli.*

*La Spagna è quella che ha la legge più paritaria rispetto alla cura tra uomo e donna. Che cosa prevede la Spagna? Che ci siano sedici settimane pagate al 100% per ciascun genitore, e, di queste, sei settimane sono obbligatorie, cioè quarantadue giorni obbligatori per entrambi i genitori, mentre il resto della parte può essere scelta se il genitore lo vuole.*

*Cosa accade, quindi? Nel momento in cui un uomo ha delle settimane obbligatorie per poter stare a casa, la donna è sicura che, al di là della scelta che verrà fatta all'interno della famiglia, avrà l'opportunità di avere qualcuno che è lì con lei non per un arco temporale lunghissimo, ma per esattamente quell'arco di tempo, quelle settimane che di solito sono quelle in cui la donna è assolutamente assorbita dal lavoro di cura in maniera totale. Avere la possibilità di avere una persona a casa per quelle settimane è assolutamente importante.*

*Il modello scandinavo è diverso. Tenzialmente, quello che avviene è di avere congedi molto lunghi, quindi maternità e paternità alternativamente godibili da uomo e donna per un arco di tempo molto ampio, perché il sistema di asili nido e di welfare è diverso dal modello europeo.*

*In Germania i mesi di paternità per uomini e per donne sono dodici totali, retribuiti al 67%.*

*In Italia il congedo di maternità obbligatorio è allineato al resto d'Europa, quindi più o meno siamo a uno stesso livello, ma i congedi facoltativi hanno una retribuzione molto bassa, il 30%, e diventano, quindi, poco accessibili per le famiglie, e - dicevo prima - il congedo di paternità è praticamente inesistente. Sono dieci giorni. Il modello francese, che citava prima il collega Finco, prevede ventotto giorni di congedo obbligatorio per i padri. Ventotto giorni rispetto a dieci. Ed è proprio qui che dovremmo agire per garantire, io credo, la parità nelle famiglie.*

*I dati lo dicono: in Italia il congedo preso dai padri è pari a una cifra che è quella del 7%, mentre in Svezia arriviamo addirittura al 70%. E la media europea dei padri che decidono, anzi che hanno la possibilità di avere quei diritti nel rimanere a casa è del 30%. Cioè, in Europa il 30% dei padri sta a casa almeno per un po' di settimane o di mesi, a seconda della legislazione, per avere la possibilità di collaborare nel carico di cura. In Italia solo il 7%, perché non c'è il congedo obbligatorio per i padri e il facoltativo non è spesso sostenibile.*

*Ma anche dal punto di vista culturale, io so che tantissime persone pensano che rendere per alcuni mesi o alcune settimane obbligatorio il congedo per i padri sia sbagliato, perché il discorso è che dovrebbe essere facoltativo. Quanti di voi stanno pensando mentre parlo che dovrebbe essere facoltativo?*

*Il tema è che i dati fanno vedere che, dove è facoltativo, lo sceglie sempre la donna; dove invece è almeno obbligatorio per un po' di settimane, ventotto giorni in*

*Francia, siamo a quattro mesi in Spagna, allora l'uomo, perché ha le tutele del lavoro, non può essere licenziato, prende la paga al 100%, decide di stare a casa. Lo decide con felicità e sta per due mesi o tre mesi accanto a suo figlio, come accade per la madre.*

*È un tema che il nostro Paese non ha affrontato, non sta affrontando e che invece, io credo, dovrebbe affrontare. Quello che avviene in Italia è che troppe volte, ascoltando il racconto dei padri, quello che viene detto, non so quante volte a voi sia capitato, ma a me sì, è: "beh, però se io chiedo di stare a casa dal lavoro, questo viene visto male, è meglio che non lo prenda il congedo, perché altrimenti la mia azienda mi declassa di posizione perché preferisco stare con mio figlio piuttosto che in azienda."*

*Cosa capita, invece, con il congedo obbligatorio? Che esiste un cambio culturale, anche nelle aziende. Questo rende la tutela dei figli estremamente diversa.*

*È per questo che ho presentato alcuni emendamenti, che poi discuterò. Li ho presi dal modello spagnolo, perché penso che sia quello che garantisce, guardando i dati, un livello di tutela per il congedo obbligatorio per uomini e donne utile a fare in modo che ci sia davvero un carico di cura condiviso. Poi ci sarà anche un ordine del giorno presentato per dire che il lavoro che si deve fare è quello di spingere il Governo a fare davvero una riforma organica di questa legge che oggi andiamo a modificare, a proporre di modificare con il progetto di legge del collega Finco, perché quello che sta accadendo in questo Paese rispetto alla natalità è grave.*

*Non basta sicuramente aumentare il supporto degli asili nido. Ricordo le battaglie fatte qui dentro più volte per abbassare le rette degli asili nido in questa Regione, che sono arrivate ad essere 50 euro al mese in più a bambino, rispetto ad altre Regioni d'Italia. Questo è il dato e non lo dico io, lo dicono gli studi di chi sta facendo questo lavoro in maniera indipendente. Andate a vederlo, si trova anche on-line. Serve intervenire per garantire una maternità migliore per le donne.*

*Un emendamento che ho proposto è di rendere ad esempio la retribuzione non all'80, ma al 100% per il periodo di maternità, perché penso che lo Stato dovrebbe rendere la maternità per i mesi obbligatori al 100% e non all'80. E ho pensato che fosse corretto introdurre il congedo paritario per gli uomini come il modello spagnolo, per avere la possibilità di stare a casa in maniera obbligatoria, per due mesi, e poi eventualmente altri due mesi facoltativi.*

*Due mesi sono il minimo sindacale, potrebbe essere il mese prima della nascita, potrebbe essere il mese dopo, ma potrebbe essere anche entro i primi tre anni di vita. Cioè un uomo potrebbe decidere, un padre potrebbe decidere di stare a casa due mesi entro i primi tre anni di vita, pagato al 100% dal proprio lavoro perché ha un diritto garantito.*

*Io credo che su questo il nostro Paese debba ancora fare un salto culturale importante, ma penso che questo progetto di legge statale, in cui io credo, è anche il pretesto per aprire in quest'aula una discussione più ampia su questo tema, per fare un lavoro fatto bene e con convinzione. Quello che dovremmo fare è dire che serve di più. Serve una modifica a questa norma, e forse il Consiglio regionale del Veneto oggi ha l'opportunità di mandare un messaggio al Governo, quello di dire che c'è tanto lavoro da fare se vogliamo davvero parlare di natalità, come il congedo paritario madre-padre.*

*Ecco perché ho presentato questi emendamenti che poi illustrerò. Grazie.";*

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi il relativo emendamento, la proposta di legge statale composta di n. 3 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

**Art. 1**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 41
Non partecipanti al voto	n. 1

**Art. 2**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 43

**Art. 3**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 43

VISTO l'emendamento approvato in Aula;

VISTO l'articolo 121 della Costituzione;

VISTI gli articoli 19 e 21 dello Statuto regionale;

con votazione palese,

**APPROVA**

la proposta di legge statale, nel suo complesso, nel testo allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione e indica la Camera dei Deputati quale ramo del Parlamento presso cui depositare la proposta di legge stessa.

---

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 42

**IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO**  
f.to Alessandra Sponda

**IL PRESIDENTE**  
f.to Roberto Ciambetti



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## XI LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 62 DEL 13 GIUGNO 2023  
RELATIVA A:*

PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE, D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DAL TITOLO:

**MODIFICHE ALL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151 "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ, A NORMA DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53" PER ESTENDERE IL DIRITTO DEL GENITORE DI ASTENERSI DAL LAVORO IN CASO DI MALATTIA DEL FIGLIO FINO ALL'ETÀ DI 14 ANNI**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".**

1. Al comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" le parole: "*gli otto anni*" sono sostituite dalle seguenti: "*i quattordici anni*".

**Art. 2 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, quantificati in euro 2.340.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri interessati."

**Art. 3 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".....	7
Art. 2 - Norma finanziaria. ....	7
Art. 3 - Entrata in vigore.....	7

***“MODIFICHE ALL’ARTICOLO 47 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151 “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ, A NORMA DELL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53” PER ESTENDERE IL DIRITTO DEL GENITORE DI ASTENERSI DAL LAVORO IN CASO DI MALATTIA DEL FIGLIO FINO ALL’ETÀ DI 14 ANNI”***

*Relazione tecnica redatta ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", articolo 17 "Copertura finanziaria delle leggi".*

La Proposta di legge statale (pdl) prevede la modifica del comma 2 dell’articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” al fine di garantire ai genitori dei figli con età tra gli otto e i quattordici anni il diritto di astensione dal lavoro previsto per i genitori con figli tra i tre e gli otto anni in caso di malattia del minore.

Come noto, l’articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 disciplina l’istituto del “congedo per malattia del figlio” stabilendo al comma 1 che entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni, mentre al comma 2 si prevede che ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

La presente proposta, per consentire una maggior tutela e sostegno della maternità e della paternità, ha lo scopo di permettere ai genitori di poter curare ed assistere il proprio figlio, ancora non autosufficiente ma con età superiore ad otto anni ed inferiore ai quattordici anni, senza dover ricorrere ad altri istituti, quali ad esempio la richiesta di ferie, snaturandone così la loro natura e finalità.

Con l’articolo 1 le parole “gli otto anni” di cui al comma 2 dell’articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono sostituite dalle seguenti “i quattordici anni”: con tale modifica normativa, si garantisce anche ai genitori dei figli con età tra gli otto e i quattordici anni di astenersi dall’attività lavorativa per cinque giorni lavorativi annui in caso di malattia del minore.

L’articolo 2 “Norma finanziaria” stabilisce la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto all’articolo 1, quantificati in euro 2.340.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025.

Al fine di stimare la spesa, si è provveduto alla quantificazione delle risorse finanziarie necessarie utilizzando i dati statistici disponibili (Fonte ISTAT) in ordine al numero dei dipendenti pubblici in servizio e alla relativa incidenza percentuale sul numero degli occupati ed in ordine al numero di minori compresi nella fascia di età fra gli 8 ed i 14 anni al fine della incidenza percentuale degli stessi con riferimento ai pubblici dipendenti. Tali parametri sono stati quindi applicati ad una quota teorica su base annua di minori che versano in stato di morbidità e si è infine assunto il costo per il contributo figurativo - computato nella misura del doppio dell'ammontare dell'assegno sociale ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - su base giornaliera a carico dell'ente pubblico (definito nel 23,8 per cento).

L'articolo 3, infine, stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.